

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Napoli - **Decreto n.198 del 18 giugno 2010 -D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 269 comma 2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla ditta Andrea Giannettino & C. sas, con sede legale ed operativa in Marigliano, via Pasubio, 1 – Loc. Lausdomini -, per l'attività di saldatura, ascrivibile a quelle in deroga di cui all'art. 272 comma 2 D.Lgs. 152/06.**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

- che ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, art. 269 comma 1, per tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ad eccezione degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e degli impianti di cui ai commi 14 e 16 del l'art. 269 e comma 5 art. 272;
- che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- che il legale rappresentante pro tempore della società **Andrea Giannettino & C. sas, con sede legale ed operativa in Marigliano, via Pasubio, 1 – Loc. Lausdomini -**, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del d. lgs. n. 152/2006, per l'attività di **saldatura**, ascrivibile a quelle in deroga, di cui all'art. 272 comma 2 citato D.lgs, ed elencata nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta come **"Saldatura di oggetti e superfici metalliche"**;
- che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore in data 07/01/2009 con prot. n. 7855, è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

### RILEVATO

- Che nella Conferenza di Servizi, iniziata in data 20/04/2009 e conclusasi in data 25/03/2010, i cui verbali si richiamano:
- l'ARPAC nella seduta del 20/04/09 ha espresso parere favorevole, confermato nella seduta del 05/10/09, dichiarando l'idoneità del sistema di depurazione durante la fase di saldatura, a condizione che i filtri a carboni attivi vengano sostituiti ogni 50 giorni lavorativi e la non convogliabilità delle emissioni;
- l'ASL, nella seduta del 05/10/09, ha espresso parere sfavorevole igienico-sanitario, per i motivi indicati nel relativo verbale, riservandosi, per la complessità della problematica, di relazionare nei successivi 10 giorni sulle emissioni pericolose per la salute umana;
- l'ASL, con successiva nota prot. n. 12008 del 14/10/2009, ha trasmesso motivi aggiunti al parere sfavorevole reso, con i quali si conferma che l'attività, ai sensi dell'art. 216 TULSS, è insalubre e deve essere "isolata nelle campagne e tenuta lontana dalle abitazioni" e si individuano, tra l'altro, in relazione alla pericolosità delle emissioni prodotte, due fattori di rischio: il rischio chimico, derivante dai fumi di saldatura di acciai inossidabili, e gli agenti chimici che possono essere causa di intossicazioni, in seguito ad esposizioni a dosi elevate, o di forme croniche per assorbimento di sostanze presenti nell'ambiente in basse quantità. Tali aspetti sono aggravati dalla circostanza che le emissioni non sono convogliate e si definiscono non convogliabili, pertanto l'attività non può essere esercitata, sempre secondo l'ASL, in quanto non vi è alcuna prova di "nuovi metodi o speciali cautele.." necessari per derogare il secondo comma dell'art. 216;
- questo Settore anche per aderire ad analoga richiesta dell'ASL, ha ritenuto di indire e convocare per il giorno 25/03/2010 altra seduta di conferenza di servizi per esaminare e valutare, i motivi aggiuntivi adottati dall'ASL;

la Società, in riscontro alla nota prot. 911063 del 22/10/09 di questo Settore di comunicazione dei motivi aggiunti presentati dall'ASL e di invito a presentare eventuali controdeduzioni, in data 23/03/2010 prot. 259116, ha presentato una memoria difensiva a firma dell'Avv. Teresa Di Nuzzo;

che nella seduta del 25/03/10 l'Arpac, a parziale rettifica del parere favorevole reso nelle precedenti sedute, ha prescritto il convogliamento delle emissioni all'esterno attraverso un camino con altezza superiore di almeno un metro al colmo dei tetti presenti nel raggio di 10 metri, la sostituzione dei carboni attivi con cadenza semestrale e la misurazione delle emissioni con cadenza annuale. Ha confermato quanto dichiarato dalla società sull'assenza di attività di saldatura di acciai inossidabili con conseguente non produzione di sostanze inquinanti quali cromo e nickel e dichiarato che le altre sostanze quali ozono, monossido di carbonio ed ossidi di azoto, vengono abbattute dall'impianto costituito da filtri a tasche e carboni attivi, così come le eventuali sostanze inquinanti provenienti da sgrassanti, oli lubrificanti e vernici;

## CONSIDERATO

che la società svolge un'attività, qualificata dal legislatore come ridotto inquinamento atmosferico, che l'art. 216 del R.D. 27/07/1934, n. 1265 consente nell'abitato, qualora si provi che per l'adozione di speciali metodi o cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato, così come evidenziato, anche dalla società, nella memoria difensiva;

che l'Arpac, accogliendo il rilievo dell'ASL, ha prescritto la canalizzazione ed il convogliamento all'esterno delle emissioni depurate dall'impianto di abbattimento e diffuse all'interno dell'ambiente di lavoro, con conseguente eliminazione del "rischio di inalazioni e/o assunzione delle stesse" da parte dei lavoratori;

che dall'istruttoria svolta emerge che la società non salda acciai inossidabili e le sostanze prodotte, tra le quali non vi sono il cromo ed il nickel, vengono abbattute dagli impianti;

che, per quanto su esposto, risultano adottati i nuovi metodi (sistemi di abbattimento e convogliamento delle emissioni), le speciali cautele (mancanza di fusione di acciai inossidabili) di cui all'art. 216 T.U. Sanitario;

che la società ha presentato la planimetria riportante il posizionamento del camino e relazione integrativa datata aprile 2010 con scheda analitica delle emissioni, da cui risulta che le stesse sono **notevolmente al di sotto** dei limiti previsti dalla normativa, acquisite agli atti di questo settore con prot. 389298 del 04/05/10;

che ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 L. 241/90 si considerano acquisiti gli assensi del Comune e della Provincia;

## DATO ATTO

che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);

che l'autorizzazione di cui all'art. 269 d. lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

## RITENUTO

- di autorizzare, sulla base delle risultanze della conferenza e delle posizioni prevalenti ivi espresse e per quanto su considerato, la società **Andrea Giannettino & C. sas, con sede legale ed operativa in Marigliano, via Pasubio, 1 – Loc. Lausdomini -, con sostituzione dei carboni attivi ogni 50 giorni lavorativi, come richiesto dall'Arpac nel primo parere reso, nell'ottica di un'ulteriore valutazione prudenziale;**

## VISTI

il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;

la Legge n.241/90 e s. m. i.;

il D.D. n. 19 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

## DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

**1. autorizzare**, ai sensi dell'art. 269 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06, la società **Andrea Giannettino & C. sas, con sede legale ed operativa in Marigliano, via Pasubio, 1 – Loc. Lausdomini** - alle emissioni in atmosfera - per l'attività di **saldatura**, ascrivibile a quelle in deroga, di cui all'art. 272 comma 2 D.Lgs. 152/06, ed elencata nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta come **"Saldatura di oggetti e superfici metalliche"** - così come di seguito specificate:

PUNTI DI EMISSIONE	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTRAZIONE mg/Nmc	FLUSSO DI MASSA g/h	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
E1	Fase di saldatura	Polveri	0,8	2	Filtri a tasche Filtri a carboni attivi
		NOx	0,5	1,25	

**2. obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
  2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
  3. contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione integrativa datata 04/2010, agli atti del Settore con prot. 389298 del 04/05/10;
  4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
  5. sostituire i carboni attivi ogni 50 giorni lavorativi;
  6. l'impianto di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza;
  7. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
  8. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
    - (a) comunicare agli enti di cui alla lettera d) la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
    - (b) effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
    - (c) trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC - CRIA;
  9. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
  10. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
    - a) comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
    - b) richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
- 3. precisare** che:
- a) l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle

- emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
- b) la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
4. **demandare** all'ARPAC - CRIA, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D. D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/06;
7. **notificare** il presente provvedimento alla società **Andrea Giannettino & C. sas**;
8. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al **Comune di Marigliano**, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 2 Nord ex NA 3 e all'ARPAC;
9. **inoltrare** copia del presente atto alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

**dr.ssa Lucia Pagnozzi**